

**COMUNE
di
MARSALA**

**Capitolato
Polizza di Assicurazione**

**DANNI ACCIDENTALI
VEICOLI (Kasko)**

Lotto n. 2

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione;

per POLIZZA:

Il documento che prova l'assicurazione;-

per CONTRAENTE:

COMUNE DI MARSALA

per ASSICURATO:

Tutti i Dipendenti, gli Amministratori ed i Consiglieri, quando agiscono nell'ambito o per conto dell'Ente che stipula la polizza;

per SOCIETA':

L'Impresa assicuratrice;

per BROKER:

MARSH S.p.A.;

per PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO:

La probabilità che si verifichi il sinistro;

per SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;

per INDENNIZZO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

La Società presta la garanzia in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente/Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso dalle garanzie, secondo quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RECESSO ANNUO

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

E' comunque in facoltà di ognuna delle Parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha durata di anni tre, senza tacito rinnovo, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2012 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2015.

È facoltà delle parti concordare una nuova proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 gg. decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Inoltre, il contraente può inserire in garanzia altre persone appartenenti alle varie sezioni assicurate, per le quali pagherà un premio all'atto della regolazione dello stesso ai sensi dell'art.05, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo alla sezione di appartenenza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Le Parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 30/06 di ogni anno.

- **prima rata dalle ore 24:00 del 30/06/2012 alle ore 24:00 del 30/06/2013**
- **seconda rata dalle ore 24:00 del 30/06/2013 alle ore 24:00 del 30/06/2014**
- **terza rata dalle ore 24:00 del 30/06/2014 alle ore 24:00 del 30/06/2015.**

Art. 4 - GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Ente Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente stesso, sui quali quest'ultimo si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta/missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa.

Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.

In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all'Art.5, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta

scritta da inviare al Contraente, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente stesso.

Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione alla percorrenza chilometrica preventivata, effettuata dai dipendenti con mezzi privati, che è provvisoriamente stabilita in Km2.000,00.

Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice il totale dei chilometri effettuati, per procedere alla regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l'Assicurato avrebbe dovuto pagare.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art.7 - VARIAZIONI DI RISCHIO

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica la diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre il premio in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente e a rimborsare il premio al netto delle imposte pagato e non goduto fermo il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Se la variazione implica aggravamento del rischio la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni o di proseguire nel contratto con apposito atto di variazione.

Art. 8 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della CEE e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (Carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 9 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

Art. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Territoriale della Società oppure al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. Qualora receda la Compagnia la stessa mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 - ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Tutte le controversie giudiziali tra i dipendenti del Contraente, beneficiari della polizza, e la Società assicuratrice saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 16 - RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 17 – CLAUSOLA BROKER

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del 6,00 % da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art.18 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità trimestrale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l'indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi e dell'evento accaduto.

Art.19 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Data

Firma

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2) - Decorrenza e durata dell'assicurazione.

Art. 5) - Regolazione del premio

Art. 8) - Limiti territoriali

Art.12) - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art.14) - Foro competente

Art.16) - Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'Impresa

.....

Contraente

.....

<p style="text-align: center;">NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE DANNI ACCIDENTALI DIPENDENTI IN MISSIONE</p>
--

Le condizioni particolari che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione. L'eventuale discordanza tra condizioni particolari, condizioni generali di assicurazione e norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente.

Art. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione é prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dal dipendente (anche se di familiari e di terzi), preventivamente autorizzato dal Contraente, con esclusione dei rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi.

I rischi assicurati si intendono altresì estesi ai mezzi privati in uso agli Amministratori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario e Direttore Generale (anche se di familiari e di terzi) nell'ambito dell'attività istituzionale della carica ricoperta.

Art. 21 - LIMITE DI RISARCIMENTO - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun veicolo purché conseguenti a:

- urto, collisione e ribaltamento;
- atti vandalici e atti dolosi di terzi;
- eventi atmosferici;
- terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), incendio e furto (compresi gli impianti fono-audio visivi, mobili e fissi), intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Art. 22 - DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri devono essere comunicati al Broker o alla Compagnia di Assicurazione entro 15 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e della modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Art.23 – DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette "non usurabili" danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d'uso per le parti soggette ad usura (es. Gomme, ricambi della parte meccanica). L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 21. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art. 21.

Art.24 – ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art.25 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Le garanzie tutte della presente polizza, sono prestate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. 26 - FRANCHIGIA

La garanzia è soggetta alla franchigia di Euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro

ALLEGATO al Lotto 2
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Danni Accidentali Veicoli (KASKO)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE di MARSALA - Via Garibaldi, 3 – 91025 – Marsala (TP)

DURATA CONTRATTUALE: l'assicurazione ha durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2012 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2015.

RISCHIO ASSICURATO: danni accidentali (Kasko) sui veicoli privati dei dipendenti utilizzati in missione nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.

SOMMA ASSICURATA: Valore commerciale, con il massimo di €20.000,000 per veicolo.

CALCOLO DEL PREMIO - DANNI ACCIDENTALI:

Km. 2.000 (moltiplicato) € (costo annuo lordo) per chilometro = PREMIO ANNUO LORDO = €.....

OFFERTA PERANNO

Premio imponibile annuo= €.....

Imposte annue = €.....

Premio annuo lordo:

• in cifre = €.....

• in lettere = €.....

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
